

IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo	Presidente
Dott. Giuseppe Carta	Giudice
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 03 del ruolo concordati preventivi per l'anno 2016, promossa da Sitymmobiliare s.r.l., con sede legale in Cabras, via Tharros n. 145, iscritta al registro delle imprese al REA OR 129093, P.IVA 01082670959, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Corsini, in Roma, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso.

§§§

Pendente giudizio per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti, con ricorso depositato in data 13 luglio 2016, la Sitymmobiliare s.r.l. ha domandato di essere ammessa a procedura di concordato preventivo, con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma VI, legge fallimentare, di presentare piano e proposta concordataria nel termine che sarà concesso dal Tribunale;

Unitamente al ricorso, Sitymmobiliare s.r.l. ha depositato:

- a) visura camerale dell'11.07.2016 relativa alla società, attestante i dati di maggior rilievo della stessa e la circostanza che non pende alcuna procedura concorsuale nei confronti della stessa;
- b) situazione patrimoniale della società aggiornata al 13.06.2016;
- c) elenco dei creditori della società con analitica indicazione dell'importo di ciascun credito;
- c) bilanci di esercizio relativi agli anni 2013 e 2014;

Visto l'art. 161, comma VI, legge fallimentare, a tenore del quale *“L'imprenditore può*



depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18";

Osservato che:

- Sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, in quanto risulta che la società ricorrente ha sede nel circondario di Oristano;
- La ricorrente risulta avere i requisiti di cui all'art. 1, legge fallimentare, di ammissibilità alla procedura concordataria;
- è stata acquisita, in quanto depositata nel procedimento prefallimentare n. 13 del 2016, riunito al presente procedimento, delibera di cui all'art. 152, comma II, lettera b), legge fallimentare;

osservato, altresì, che, in seguito a udienza fissata ex art. 162, legge fallimentare, la ricorrente ha prodotto:

- i bilanci depositati presso la Camera di Commercio di Oristano relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015;



- certificazione di cancelleria attestante la mancata presentazione di domanda concordato nei due anni antecedenti la domanda di concordato;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i requisiti formali di ammissibilità della domanda di termine per il deposito del piano e della proposta concordataria, oltre agli altri documenti di legge;

Ritenuto, altresì, opportuno ribadire quanto già precisato col decreto del 15.07.2016 e cioè che la decorrenza del termine per il deposito della documentazione predetta è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott 2012);

ritenuto infine, in considerazione della pendenza del giudizio prefallimentare, che sia opportuno procedere alla nomina di commissario giudiziale sin da questa fase del procedimento.

p.q.m.

Concede alla società ricorrente il termine di 60 gg. dalla data del 14.07.2016 per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Nomina commissario giudiziale la dott.ssa Viviana Ferri, con studio in Cagliari.

Dispone, ai sensi dell'art.161, comma 8, l.f., che la società debitrice depositi ogni 30 giorni - con decorso dal deposito del ricorso - informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria attuale, sia all'attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Oristano, 26.07.2016.

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

Dott. Leopoldo Sciarrillo

